

N. 339

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PASSIGLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1996

Disciplina provvisoria della diffusione
di immagini via cavo

ONOREVOLI SENATORI. - Al contrario della diffusione via etere, la diffusione via cavo di immagini a scopo di intrattenimento non è attualmente soggetta ad una specifica disciplina legislativa ancorchè tale mezzo appaia, alla luce dello sviluppo tecnologico e dell'esperienza di numerosi Paesi, particolarmente idoneo ad essere utilizzato in futuro dall'emittenza televisiva. In ogni caso, anche ferma restando la presenza di TV generaliste diffuse via etere, è indubbio che il futuro vedrà l'affermarsi di TV tematiche via cavo o via satellite.

Tale sviluppo avrà un notevole impatto sull'attuale allocazione delle risorse pubblicitarie a disposizione dell'emittenza televisiva, con conseguenti notevoli ripercussioni sull'assetto complessivo del sistema dell'informazione.

Alla luce di quanto sopra, appare evidente la necessità che il legislatore introduca una specifica disciplina del fenomeno prima che una sua spontanea crescita, in assenza di indirizzi normativi, riproduca - come già nel caso dell'emittenza privata prima dell'adozione della legge 6 agosto 1990, n. 223- condizioni di mercato non più facilmente modificabili dal legislatore. Occorre insomma evitare che ancora una volta il legislatore si trovi di fronte ad un fatto com-

piuto che ne limiti le capacità di procedere ad un'organica e razionale disciplina del settore.

È, in particolare, urgente affermare il principio che chi detiene l'esclusiva, o comunque posizioni dominanti, nella telefonia via cavo non possa sfruttare tale sua posizione per divenire produttore o distributore di immagini a scopo di intrattenimento, e debba limitarsi ad affittare la propria rete, a condizioni di parità di accesso, a quanti svolgono tale attività di produzione o distribuzione.

Ciò almeno nella fase iniziale dell'utilizzo del cavo, nella quale sarebbe facile al detentore della rete costruirsi posizioni di privilegio nella produzione e distribuzione di immagini.

È in tale spirito che l'attuale disegno di legge detta una disciplina provvisoria del fenomeno in attesa di un più ampio e organico provvedimento legislativo, prevedendo per l'attuale concessionario della telefonia via cavo il divieto di esercitare direttamente o indirettamente l'attività di produzione o distribuzione di immagini a scopo di intrattenimento, e prevedendo altresì che lo stesso concessionario dismetta entro dodici mesi le attività dallo stesso recentemente assunte nel settore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attesa di un nuovo provvedimento legislativo di organica disciplina del settore, la diffusione via cavo di immagini a scopo di intrattenimento è soggetta a concessione.

2. Le concessioni devono essere rilasciate rispettando i limiti sanciti dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. L'attuale concessionario della telefonia via cavo potrà affittare la propria rete a produttori di immagini a scopo di intrattenimento purchè a condizioni di parità di accesso.

2. Sino al 31 dicembre 2001 l'attuale concessionario non potrà esercitare direttamente, o indirettamente anche tramite partecipazioni azionarie, la produzione o distribuzione di immagini a scopo di intrattenimento.

Art. 3.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'attuale concessionario della telefonia via cavo rimuoverà quelle eventuali situazioni, già in atto alla data del 9 maggio 1996, che siano in contrasto con la presente legge.

